



REPUBBLICA ITALIANA 130/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **61324** del registro di segreteria, proposto da *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Paolo Bonaiuti, c.f. BNTPLA66B05C745M, pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org e dall'avv. Susanna Chiabotto, c.f. CHBSNN64S45L219T, pec susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org e con gli stessi elettivamente domiciliato a Roma, Via Riccardo Grazioli Lante 16, come da delega in atti,

contro

• **MINISTERO DELLA DIFESA**, c.f. 80425650589, con sede in Roma, in Viale dell'Esercito n. 186, in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, rappresentato dal capo della Direzione generale della previdenza militare e della leva dr.ssa Marzia Lettieri Barbato, pec previmil@postacert.difesa.it come da delega in atti;

• **INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it e Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;

avverso

la sentenza n. 107/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, depositata il 19 dicembre 2022.

Visto l'appello; esaminati gli atti e documenti di causa; uditi, alla pubblica udienza del 3 luglio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dr.ssa Serena Scippa: il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Massimo Silvestri, in sostituzione dell'avv. Paolo Bonaiuti e dell'avv. Susanna Chiabotto, per l'appellante; la dr.ssa Maria Talamo per il Ministero della difesa; l'avv. Giuseppina

Giannico per l'Inps.

Svolgimento del processo

Con atto notificato alle controparti il 16 gennaio 2024 e depositato in segreteria il 30 gennaio 2024, *omissis* ha impugnato la sentenza in epigrafe, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso e dichiarato il diritto dell'interessato al trattamento privilegiato di settima categoria a far data dal 1° ottobre 2004.

Il ricorso era tendente ad ottenere il riconoscimento e la dichiarazione del diritto del ricorrente al trattamento tabellare vitalizio quantomeno corrispondente alla VIII ctg. tab A a vita sin dalla data del congedo (18.7.1995), e l'erogazione della I.I.S. (indennità integrativa speciale) in misura intera e separata sulla pensione tabellare ed esenzione IRPEF trattandosi di servizio svolto quale Carabiniere ausiliario assimilabile *in toto* al servizio obbligatorio di leva; il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria.

L'appellante ha formulato i seguenti motivi di impugnazione: 1) violazione di legge consistente in mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 167, 169, 191, 192 D.P.R. 1092/1973, art. 4 R.D. 1024/1928 art. 4 L. 349/94, art. 3 del D.P.R. 461/2001; mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria; vizio nei presupposti; violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165 codice di giustizia contabile; straripamento di potere; mancata motivazione rispetto a dati oggettivi del processo; con riferimento alla decorrenza del

trattamento, che dovrebbe farsi risalire alla data del congedo; 2) violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 2 della L. n. 324/1959, degli artt. 67 e segg. Del D.P.R. n. 1092/1973, dell'art. 21, co. 4, della L. n. 958/1986 e dell'art. 10 del D.L. n. 49 del 28.02.1986 convertito in legge n. 120 del 1986; violazione dell'art. 3 della Costituzione; falsa applicazione dell'art. 15, co. 3, della L. n. 724/1994; mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria; vizio nei presupposti; con riferimento alla spettanza dell'i.i.s.; ed ha concluso: riconoscere il diritto vantato dall'odierno appellante in prime cure in ordine alla decorrenza del trattamento pensionistico in oggetto e alla corretta applicazione della indennità integrativa speciale o in subordine rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 170, 4° comma, del c.g.c..

Il Ministero della difesa si è costituito il 29 maggio 2025 ed ha dedotto, quanto al primo punto di impugnazione, che la sentenza impugnata sarebbe scevra da vizi di apparente motivazione e, quanto al secondo punto, che l'i.i.s. sarebbe inglobata nel trattamento, ed ha concluso per il rigetto dell'appello o, in subordine, che venga applicata la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 della legge n.428/85, per i ratei pensionistici precedentemente maturati.

L'Inps si è costituito l'11 giugno 2025 ed ha evidenziato che la sentenza impugnata sarebbe corretta quanto alla decorrenza, in quanto l'interessato ha presentato la domanda l'11 ottobre 1997, oltre il termine di 2 anni di cui all'art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973 dal

congedo, avvenuto il 20 luglio 1995: ad ogni modo, quale che sia la decorrenza, l'amministrazione della difesa ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei. L'interessato sarebbe stato giudicato idoneo al servizio in data 14 luglio 1995, pochi giorni prima del congedo. Anche il motivo di impugnazione concernente l'i.i.s. sarebbe infondato. Ha quindi concluso per il rigetto dell'avverso ricorso, con ogni conseguenza di legge.

L'appellante ha depositato giurisprudenza il 1° luglio 2025.

All'udienza del 3 luglio 2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 170 c.g.c., nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale ha ad oggetto asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante, ex carabiniere ausiliario dal 16 marzo 1994 al 18 luglio 1995, ha stigmatizzato la decisione del Giudice *a quo* in ordine alla decorrenza del più favorevole trattamento pensionistico riconosciuto, che è stata fatta risalire al 1° ottobre 2004 e non alla

data del congedo, come propugnato dall'interessato.

Va rilevato al riguardo che il decreto n. 0086313 del 6 luglio 2017 del Ministero della difesa ha stabilito la liquidazione della p.p.o. di ottava categoria dal 18 luglio 1995 a vita con effettivo pagamento dal 1° ottobre 2004.

La sentenza impugnata ha confermato la decorrenza del 1° ottobre 2004, già riconosciuta nel predetto provvedimento n. 0086313, rideterminando la categoria da ottava a settima sulla base degli accertamenti peritali esperiti.

L'attuale appellante cessava il 18 luglio 1995 dal servizio di carabiniere ausiliario per "fine ferma leva", con conseguente giudizio di idoneità al servizio, come confermato con verbale della C.M.O. di Perugia del 12 febbraio 2002.

In mancanza del riconoscimento del trattamento di pensione privilegiata, l'interessato ha presentato domanda di p.p.o. il 26 agosto 2004.

A mente dell'art. 191, comma 3, prima parte, del d.P.R. n. 1072/1973, "Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti."

La domanda dell'interessato con la quale questi chiede il trattamento privilegiato deve quindi considerarsi *dies a quo* della liquidazione del medesimo, non potendosi far decorrere detto

termine da una antecedente data sinché l'interessato non è definitivamente cessato dal servizio.

L'interessato deve quindi presentare domanda di trattamento pensionistico privilegiato non oltre i due anni rispetto alla cessazione dal servizio.

Al riguardo, la Sezione osserva che l'amministrazione deve provvedere d'ufficio al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato quando, ai sensi dell'art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973, venga accertata l'inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, con conseguente cessazione dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In tale ipotesi la decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato coincide con la data di accertamento dell'inidoneità assoluta al servizio. In assenza di tali presupposti trova applicazione l'art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, in virtù del quale occorre presentare apposita domanda di pensione, quale atto di impulso alla procedura di accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti previsti per la connessa prestazione. In caso di esito positivo, il diritto alla pensione privilegiata decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

Nel caso di specie, il congedo è avvenuto per fine ferma, e quindi il citato art. 167 non è applicabile.

Ne consegue che la decorrenza del trattamento dal 1° settembre 2004, stabilita in sede amministrativa e poi riconosciuta in sede giudiziale, con diversa più favorevole categoria, risulta corretta.

Il primo motivo di impugnazione è quindi infondato.

Con un secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento dell'indennità integrativa speciale nel proprio trattamento pensionistico.

Il Collegio rileva che l'art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede che: "con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante". Alla luce del tenore letterale della disposizione normativa richiamata, l'indennità integrativa speciale è stata, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, inclusa tra le voci stipendiali, rientrando nella base pensionabile. Ne consegue che, come chiarito dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte, soltanto per i titolari di pensione liquidata prima del 1° gennaio 1995 è consentito "conservare l'indennità integrativa speciale nella misura intera, senza le riduzioni conseguenti ad un suo inserimento nella base pensionabile" (SS.RR., sent. nn. 1/2009 e 2/2006). L'indennità integrativa speciale ha, pertanto, perso la natura di elemento

accessorio della pensione ed è stata sottoposta all'applicazione delle aliquote pensionistiche previste dalla normativa in vigore, calcolate tenuto conto della retribuzione imponibile soggetta a contribuzione (Sez. III App., sent. n. 179/2019).

Il trattamento pensionistico in favore dell'attuale appellante va rapportato alla situazione esistente all'atto del congedo (18 luglio 1995), trovando, pertanto, applicazione la normativa dettata dalla richiamata legge n. 724 del 1994 che ha conglobato l'indennità integrativa speciale nella base pensionabile.

Osserva inoltre il Collegio che le deroghe al principio del "conglobamento" dell'indennità integrativa speciale stabilite dall'art. 2, comma 20, della legge n. 335 del 1995 e dall'art. 59, comma 36, della legge n. 449 del 1997, sono di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione analogica. Al riguardo, questa Sezione (sentenze nn. 564/2022, 408/2023, 205/2024) ha chiarito che la disciplina recante deroghe al predetto principio del "conglobamento" riguarda esclusivamente: i dipendenti collocati in convalida per inidoneità al servizio anteriormente al 1° gennaio 1995 e cessati definitivamente in data successiva senza aver riacquisito l'idoneità (art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995); il personale che, raggiunto il limite d'età prima del 1° gennaio 1995, sia stato trattenuto in servizio, cessando in data successiva (art. 2, comma 20, legge n. 335/1995); il personale che abbia maturato al 1° gennaio 1995 un'anzianità di almeno 40 anni di servizio utile (art. 59, comma 36, della legge n. 449/1997). La parte appellante non

possiede un'anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni, non potendo, pertanto, fruire della deroga normativa in questione. Né appare dirimente il contenuto dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 che costituisce una norma transitoria per il calcolo delle pensioni e che non disciplina la composizione della retribuzione pensionabile, ma individua il criterio temporale di valorizzazione della stessa stabilendo che, per le anzianità fino al 31.12.1992, va computata nella misura percepita al momento della cessazione, mentre con riguardo alle anzianità maturate successivamente a tale data va computata in base alla media degli ultimi dieci o più anni di servizio.

Anche il secondo motivo di impugnazione è quindi infondato.

Nell'appello si è lamentato infine che la sentenza impugnata sarebbe inficiata da vizio di mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria.

La Sezione osserva al riguardo che l'ipotesi di mancanza di motivazione non è sussistente, stante l'adeguato quadro motivazionale e logico-argomentativo che caratterizza il provvedimento impugnato. La sentenza non è viziata neanche da motivazione apparente; tale ipotesi si realizza quando la motivazione si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la *ratio decidendi* del provvedimento impugnato, come nel caso in cui il Giudice, pur avendo indicato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, tuttavia li ha indicati senza un'approfondita disamina logica e giuridica, ovvero in modo tale da

renderli fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa), rendendo comunque impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. La giurisprudenza indica infatti che il vizio di motivazione apparente sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il Giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (da ultimo, Cass. 3819/2020). Nel caso in esame, il Giudice di primo grado non soltanto ha indicato compiutamente gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento, ma ha anche fornito l'indicazione dell'iter logico-giuridico che lo ha condotto ad assumere la decisione. Vi è stata quindi una adeguata disamina logico-giuridica dei risultati istruttori, ed il Giudice di primo grado ha dato atto delle ragioni poste a fondamento della decisione. Escludendosi la sussistenza di una ipotesi di motivazione apparente, né tanto meno contraddittoria, il motivo di impugnazione è dunque da respingere.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va dunque respinto.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio,

stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello iscritto al n. **61324** del registro di segreteria proposto da *omissis* nei confronti del **Ministero della difesa** e dell'**Inps** e conferma l'impugnata sentenza. Liquidà le spese di lite a carico dell'appellante in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), di cui euro 500,00 (cinquecento/00) in favore del Ministero della difesa ed euro 500,00 (cinquecento/00) in favore dell'**Inps**, oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 03/09/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi